Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Venerdì, 7 ottobre | Numero 236

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1281.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Nel R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1221, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 settembre p. p., n. 221, è stato erroneamente indicato quale importo della spesa autorizzata per le valli Cervaro e Candelaro (Foggia), la somma di L. 2.500.000, invece di quella di L. 2.250.000 stabilita con l'originale del R. decreto-legge suddetto.

E nel R. decreto 21 agosto 1921, n. 1240, che reca nuove norme pei ricorsi relativi ai nuovi quadri di classificazione del personale delle Ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 settembre u. s., n. 225, all'articolo unico, linea 6ª, il termine per la presentazione dei reclami al Consiglio di amministrazione, è stato erroneamente indicato in giorni 50 anzichè in giorni 30, come è stabilito nel decreto originale e come qui si rettifica.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1324, *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, col quale fu autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50 0/0 netto in altra del consolidato 3,50 0/0 netto;

Visto l'art. 2 della legge stessa, col quale furono dichiarate esenti dalla conversione le rendite 4,50 0/0 possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, in

quanto non vengano, successivamente, per effetto di qualsiasi operazione, trasferite ad altri intestatari ovvero tramutate al portatore;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto l'art. 14 del regolamento stesso;

Visto il decreto Reale 20 marzo 1921, n 462, relativo a variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921, dipendenti da conversioni di rendite del consolidato 4,50 0[0 netto in altre del consolidato 3,50 per cento netto eseguite nell'esercizio medesimo;

Ritenuto che nel corso del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1921 venne disposto l'annullamento dell'annua rendita consolidata 4,50 0[0 di L. 33,38 e l'iscrizione di altra del consolidato 3,50 0[0 di L. 25,96;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, devesi ora provvedere soltanto per le variazioni dei due capitoli del citato stato di previsione relativi ai debiti consolidati suddetti;

Veduta la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, con la quale venne prorogato l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 30 giugno 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 1921 sono introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921, le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4. Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.

In diminuzione:

Interessi per i trimestri al 1° aprile e al 1° luglio 1921 sulla rendita annua di L. 33,38, annullata con godimento 1° gennaio 1921, per conversione nel consolidato 3,50 0[0 (1902), L. 16,69.

Al capitolo n. 5. Rendita consolidata 3,50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483.

In aumento:

Interessi per i trimestri al 1° aprile e al 1° luglio 1921 sulla rendita annua di L. 25,96, inscritta con godimento 1° gennaio 1921, nel 3° trimestre dell'esercizio, L. 12,98.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

De Nava.

Visto, Il guardasigilli: Rodinò.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1310. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Godiasco (Pavia), viene autorizzato ad applicare per la frazione Salice, la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1311. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è omologata la deliberazione 28 maggio 1921 del Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) concernente la modificazione dell'art. 5 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune medesimo.

N. 1314. Regio decreto 24 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di San Marcello Pistoiese (Firenze) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1315. Regio decreto 20 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Tagliacozzo (Aquila) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1316. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Roccaraso (Aquila), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1317. Regio decreto 28 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro della marina, viene stabilito il numero dei capi di istituto incaricati ed effettivi, e degli insegnanti ordinari e straordinari dei RR. Istituti nautici, a decorrere dal 1° ottobre 1920.

N. 1322. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di La Thuile (Torino) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1988,09 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 3740,09 dal 1° ottobre 1920.

N. 1323. Regio decreto 14 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Porta Comaro deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 8313,25 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 721, è elevato a L. 9113,25 dal 1° ottobre 1920.